



Comune di Monte S. Maria Tiberina

Provincia di Perugia

Via Santa Croce, 12 – 06010 Monte Santa Maria Tiberina (PG)
P. Iva 01137700546 – C. F. 81001650548
Tel. 075/8571003-4 - Fax: 075/8571070 - E-mail: sindaco@montesantamariatiberina.org
Pec: comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it

Ordinanza n. 21/2020

OGGETTO: Ordinanza per la chiusura temporanea delle aree giochi e le aree attrezzate e non custodite all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici cittadini, per consentirne la verifica, messa in sicurezza, pulizia ed organizzazione del sistema di supervisione. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Rilevato che l'allegato 8 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 stabilisce che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area). Lo stesso allegato inoltre, al punto "1.2 Compiti del gestore" detta specifici compiti del personale addetto alla manutenzione, pulizia, controllo e supervisione sul rispetto delle modalità di accesso degli utenti;

Ritenuto necessario provvedere ad una verifica puntuale di tutte le aree gioco interne ai parchi e giardini pubblici, ad oggi rese non accessibili e delimitate per motivi di sicurezza ed in attuazione alle misure sanitarie anticontagio, ed in particolare di organizzare le specifiche attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree e delle attrezzature ludiche e di supervisione sul rispetto delle modalità di accesso degli utenti di cui al precedente punto;

Ritenuto, inoltre, di dover estendere tali verifiche, di messa in sicurezza, pulizia e supervisione anche alle aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso con campi di calcetto, ecc. preliminarmente alla loro riapertura;

Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020, e al fine di organizzare le specifiche attività di verifica, messa in sicurezza, pulizia delle aree e delle attrezzature ludiche e di supervisione sul rispetto delle modalità di accesso degli utenti di cui all'allegato 8 punto "1.2 Compiti del gestore" dello stesso D.P.C.M. 17 maggio 2020 preliminarmente al loro utilizzo:

- la chiusura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali, ivi compresi le attrezzature (campi calcetto) attualmente interdette all'accesso, almeno fino a tutto il 30/06/2020, e comunque fino a cessate esigenze, per consentire la esecuzione delle attività di verifica, messa in sicurezza, pulizia delle aree e delle attrezzature ed organizzare un idoneo sistema di supervisione sul rispetto delle modalità di accesso degli utenti, così come previsto dall'allegato 8 punto "1.2 Compiti del gestore" del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia
- Servizio Polizia Locale del Comune di Monte Santa Maria Tiberina;
- Comando Stazione Carabinieri di Monte Santa Maria Tiberina;
- Servizio Tecnico LL.PP. e Ambiente del Comune di Monte Santa Maria Tiberina;

DI PREVEDERE

che le misure sopra indicate possano essere interrotte o prorogate in base alle necessità che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza.

AVVERTE

- le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Monte Santa Maria Tiberina, 18/05/2020


Il Sindaco
Letizia Michelini